

Codice A1103A

D.D. 13 dicembre 2024, n. 1610

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per la violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. 917COV.2020) - Accertamento della somma di euro 500,00 sul capitolo 32068 e di euro 21,22 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 24-26 - annualità 2024.



ATTO DD 1610/A1103A/2024

DEL 13/12/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 689/1981 per la violazione della normativa in materia di emergenza COVID (F. 917COV.2020) - Accertamento della somma di euro 500,00 sul capitolo 32068 e di euro 21,22 sul capitolo 39580 del Bilancio finanziario gestionale 24-26 - annualità 2024

Visti gli atti trasmessi, con pec ns. prot. n. 108707 del 08/10/2020, dalla Città di Torino - Corpo di Polizia Municipale - Sede 8 San Salvario, a carico del sig. *omissisomissis*(C.F.) nato in *omissis* il *omissis* e residente, al momento del verificarsi dei fatti, a *omissis* in *omissis* e attualmente, in *omissis*, in qualità di trasgressore, e la Ditta individuale *omissis* con sede legale, al momento del verificarsi dei fatti a *omissis* in *omissis*, e attualmente in *omissis*, in qualità di obbligato in solido, nella persona del rappresentante legale pro tempore, il Sig. *omissis ommissis*, nato in *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, nei confronti dei quali, con processo verbale n. 0396579 19 del 24/05/2020 elevato da agenti appartenenti al Corpo sopra citato per i fatti avvenuti nel Comune di Torino in Via Nizza n. 7, nella medesima data, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 4, comma 1 (in combinato disposto con gli artt. 2, comma 3 e 3, comma 1) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, in riferimento al punto 11 del D.P.G.R n. 63 del 22 maggio 2020, in cui i Sindaci possono regolamentare, nell'intero territorio comunale o su porzioni di esso, gli orari e le modalità delle attività di somministrazione, anche effettuate tramite distributori automatici, al fine di garantire la rigorosa osservanza delle disposizioni di cui al DPCM del 17 maggio 2020; l'orario massimo di chiusura di tali esercizi è fissato alle ore 01.00, in relazione al punto 2 dell'ordinanza n. 65 del 22 maggio 2020 in cui tutti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, tutte le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare e misto, tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto, tutte le attività artigianali che espongono e/o vendono bevande alcoliche e superalcoliche (comprese quelle artigiane di prodotti alimentari di propria produzione, inculc quelle che effettuano la vendita per il consumo immediato all'interno dei locali) devono sospendere l'attività di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche a partire dalle ore 19.00, e nonostante le ordinanze di cui sopra l'attività citata effettuava vendita di bevande alcoliche alle ore

19,15;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta agli atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dall'art. 4, comma 3 del D.L. 19/2020;

atteso che risulta agli atti che il soggetto di cui sopra non ha presentato nei termini uno scritto difensivo né una richiesta di audizione, come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

visto in particolare il punto 11 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 63 del 22 maggio 2020 come sanzionato dall'art. 4, comma 1 del D.L.19/2020;

visto il punto 2 dell'ordinanza n. 65 del 22/05/2020 del Comune di Torino;

visto il valore di prova legale del verbale di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689 espressamente richiamata dal D.L. 19/2020

dato atto che i presenti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso peraltro che, ai fini della determinazione della sanzione amministrativa, vanno valutate l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi;

dato atto che i presenti accertamenti non sono stati assunti con precedenti atti;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- Visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", con particolare riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate passive";

- Vista la L. n. 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Vista la D.G.R. n. 43-3529 del 9/7/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R" (DPGR 16 luglio 2021 n. 9/R)V;
- Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024";
- visto il D.P.G.R. del 21 dicembre 2023, n. 11/R Regolamento regionale recante: "Modifiche al regolamento regionale 16 luglio 2021, n. 9/R (Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale)".;
- Legge Regionale del 26 marzo 2024 n. 8 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2024-2026 (Legge di stabilità regionale 2024);
- Legge Regionale 26 marzo 2024 n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- DGR 5-8361 del 27/03/2024 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024";
- DGR 1-8114 del 31/01/2024 (PIAO);
- Legge regionale n. 20 del 01 agosto 2024 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2024-2026";
- D.G.R. n. 46-117 del 02 agosto 2024 "Attuazione della Legge regionale 1 agosto 2024, n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026". Variazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026.";

determina

in Euro 500,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 21,22 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

I N G I U N G E

al sunnominato *omissis* **(C.F.(omissis))** nato in *omissis* il *omissis* e residente, al momento del verificarsi dei fatti, a *omissis* in *omissis* e attualmente, in *omissis*, in qualità di trasgressore, e la Ditta individuale *omissis* con sede legale, al momento del verificarsi dei fatti a Torino in *omissis*, e attualmente in *omissis*, in qualità di obbligato in solido, nella persona del rappresentante legale pro tempore, il Sig. *omissis* *omissis*, nato in *omissis* il *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, di pagare la somma complessiva di **Euro 521,22** di cui Euro 500,00 a titolo di sanzione e Euro 21,22 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, **entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento** da eseguire utilizzando l'avviso di pagamento allegato (modalità Pagopa).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma

mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n.72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

Si accerta la somma di euro 500,00 sul capitolo 32068 del bilancio finanziario gestionale 2024 – 2026, annualità 2024 (ben. n. **391017 - 388963**) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

Si accerta la somma di euro 21,22 sul capitolo 39580 del bilancio finanziario gestionale 2024 – 2026, annualità 2024 (ben. n. **391017 - 388963**) la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che tale accertamento non è già stato assunto con precedenti atti.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del Decreto Legislativo 33/2013, in materia di trasparenza nella pubblica amministrazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell' art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

Allegato

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**ATTO DD 1610/A1103A/2024 DEL 13/12/2024**

Accertamento N.: 2024/4380

Descrizione: ORDINANZA - INGIUNZIONE COVID (F. 917COV/2020) - I.S. - M. S.

Importo (€): 21,22

Cap.: 39580 / 2024 - ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

PdC finanziario: Cod. E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3050000 - Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento N.: 2024/4378

Descrizione: ORDINANZA - INGIUNZIONE COVID (F. 917COV/2020) - I.S. - M. S.

Importo (€): 500,00

Cap.: 32068 / 2024 - PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE

PdC finanziario: Cod. E.3.02.02.01.999 - Proventi da altre multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie

Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI

Trans. UE: Cod. 2 - per le altre entrate

Natura ricorrente: Cod. 2 - Non ricorrente

Perimetro sanitario: Cod. 1 - per le entrate delle gestione ordinaria della regione

Titolo: Cod. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Tipologia: Cod. 3020000 - Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti